

IN BREVE n. 023-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA ENTRATE - 730/2014 RISPOSTE A DUBBI AVANZATI DA CAF, PROFESSIONISTI e SOSTITUTI

Con la risoluzione n. 57/E di oggi, l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti nei giorni scorsi da Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati e datori di lavoro, impegnati nell'assistenza fiscale per il 730/2014.

In particolare si sofferma sulle ultime novità introdotte dalle norme, come l'ampliamento della platea dei contribuenti ammessi all'assistenza fiscale (art. 51- bis DI n. 69/2013), il controllo preventivo previsto, a determinate condizioni, per i rimborsi di importo complessivamente superiore a 4mila euro e la possibilità di utilizzare il credito che emerge dal 730 in compensazione di tutte le somme da versare con i modelli F24.

La risoluzione ricorda, inoltre, le modalità per ricevere l'accredito di un rimborso più velocemente su conto corrente.

Platea "allargata" per il 730/2014 - Contribuenti che hanno perso il posto di lavoro, titolari di borse di studio o di assegni di mantenimento, ma anche giardinieri, autisti o collaboratori familiari assunti da privati. Sono solo alcuni esempi dei contribuenti che, pur non avendo un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730/2014 per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati percepiti nel 2013. Il "Decreto del fare" (DI 69/2013) ha, infatti, introdotto, a pieno regime dal 2014, la possibilità per questi lavoratori di adempiere ai propri obblighi di dichiarazione presentando il modello a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Se dalla dichiarazione emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento, oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna l'F24 compilato al contribuente. L'eventuale rimborso viene, invece, eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Il rimborso passa per il sostituto in assenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze - La risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il rimborso superiore ai 4mila euro è determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, il rimborso è erogato dal sostituto d'imposta, non trovando applicazione il controllo preventivo introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013). Nei casi in cui invece scatta il controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate ha sei mesi di tempo per verificare che il rimborso sia effettivamente spettante.

E con l'Iban tempi più brevi - Sempre in tema di rimborsi fiscali, la risoluzione ricorda ai contribuenti che i tempi per riavere indietro le somme si possono accorciare comunicando il proprio Iban all'Agenzia. Per richiedere l'accredito del rimborso sul proprio conto corrente bancario o postale basta compilare il modulo disponibile sul sito www.agenziaentrate.it, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente. Il contribuente può consegnare il

modello all'Agenzia direttamente via internet, se è iscritto ai servizi telematici, o di persona, presso un qualsiasi Ufficio delle Entrate.

Il 730 apre la strada alle compensazioni - Se dalla liquidazione della dichiarazione emerge un credito d'imposta, il contribuente può indicare, compilando il quadro "I Imposte da compensare" del modello 730, di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per compensare somme da versare autonomamente, con il modello F24.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 57E del 30.05.2014
(documento 101)**

SEMPLIFICAZIONE FISCALE.....

Circa vent'anni fa venne richiesta al contribuente italiano una minuziosa denuncia di dati che fu definita lunare...ora con la compilazione del quadro fabbricati dell'Unico si richiede al povero contribuente la compilazione, non certo facile, di tante caselline con dati di cui la pubblica amministrazione dovrebbe già essere in possesso....ma non esiste una legge che vieta alla pubblica amministrazione la richiesta di dati di cui è già in possesso?

NEL FRATTEMPO

I media hanno finalmente messo nero su bianco, raccogliendo il malcontento dei cittadini, sul caos di date, aliquote e detrazioni della Tasi, che costringono il contribuente a calcoli macchinosi dopo ricerche non certo agevoli dei dati delle delibere comunali e delle date per i versamenti.

E' dovere del cittadino pagare le imposte, ma è anche un suo diritto non impazzire per pagarle!

Basterebbe un poco di buona volontà, ma soprattutto rispettare anche quanto stabilito nella legge di stabilità 2014 che al punto 688 dell'articolo 1 recita: ***“Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze”.***

Le Amministrazioni comunali sono in possesso di tutti i dati per compilare gli avvisi di pagamento come hanno fatto o stanno facendo per la Tari.

PENSIONI DI ANNATA, PENSIONI DANNATE mpe

Da diversi anni abbiamo denunciato che le pensioni sono un semplice debito di valuta e non di valore e che nel tempo si sviliscono per la perdita del potere di acquisto originale dovuto ad una perequazione non allineata alla reale svalutazione monetaria.

Un tentativo di aggancio alle retribuzioni degli attivi per i dipendenti delle Casse di previdenza del Ministero del Tesoro nel 1977 non fu mai attuato, al contrario, invece, si sono susseguiti vari provvedimenti di limatura così che le pensioni di annata diventano pensioni dannate, insufficienti ad una vita decorosa nel post lavorativo.

Riportiamo in allegato uno studio pubblicato da Unpit (M.Schianchi) utile oggetto di riflessione, preziosa documentazione per eventuali lotte rivendicative.

**IN ALLEGATO A PARTE - STORIA DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI
(documento 102)**

INPS - RIDUZIONE CUNEO FISCALE PER LAV.DIPENDENTI e ASSIMILATI - REDDITI DA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

L'Inps, con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, fornisce indicazioni circa il riconoscimento, per il solo periodo di imposta 2014, di un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31 dicembre 2014.

La circolare, in particolare, evidenzia le modalità di riconoscimento in particolari momenti legati al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Eventi del tipo legati, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 67 del 29.05.2014 (documento 103)

MERCATO IMMOBILIARE IN RIPRESA

Segnali di ripresa per il mercato immobiliare italiano che nei primi tre mesi del 2014 cresce dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2013. A fare da traino sono soprattutto il settore commerciale (+4,7%) e il residenziale (+4,1%), anche se i dati risultano influenzati dallo slittamento di una parte dei rogiti al nuovo anno per sfruttare la più conveniente imposta di registro.

Il settore residenziale - Con 98.403 transazioni, il mercato immobiliare delle abitazioni segna una crescita del 4,7%, più marcata al Centro (+10,5%) e al Nord (+4,7), mentre resta negativo il Sud (-1,6%), seppur con minore intensità rispetto agli stessi periodi precedenti. L'aumento delle compravendite ha interessato in misura minore i Comuni non capoluogo (+1,7%) e maggiormente i capoluoghi che segnano un +8,8%, con un picco nei capoluoghi del Centro (+17,3%).

Le abitazioni nelle principali città - A guidare la classifica della ripresa del mercato residenziale è Bologna (+29,2%), seguita da Genova (25,3%) e Roma (21,4%). Bene anche Torino (+10,8%), Firenze (+9,7%) e Milano (3,4%), mentre chiudono il primo trimestre 2014 ancora con il segno negativo Palermo (-1%) e Napoli (-25,2%), dove, però, il dato delle compravendite nel I trimestre del 2013 era stato alterato dalle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico del Comune: l'hinterland napoletano fa, infatti, registrare un dato positivo, +4,1%, mai rilevato dal 2010.

Il settore non residenziale - Andamento diversificato, invece, per i settori non residenziali, con il commerciale che cresce del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il produttivo che perde lo 0,8% e il terziario il 10,3%. In particolare, il terziario (che comprende le unità immobiliari censite in catasto come uffici e istituti di credito) prosegue il trend negativo, che vede il comparto in perdita da dieci trimestri consecutivi.

IL RISCATTO LAUREA IN AIUTO DELLA PENSIONE ANTICIPATA da Sole 24 ore - risposta 1881

D - Un lavoratore del 1959, con 30 anni di contributi al 31 dicembre 2013, ha intenzione di riscattare il periodo di laurea di 5 anni. Tale operazione è conveniente al fine di anticipare la pensione?

R - La pensione di vecchiaia non potrà essere raggiunta prima del 2026, mentre quella anticipata, con l'eventuale riscatto della laurea (meno 5 anni) non prima del 2021. Riscattando, il lettore andrebbe in pensione 5 anni prima. Dal punto di vista economico, l'operazione non è conveniente perché si tratterebbe di sostenere un onere molto elevato, perché i periodi di laurea sarebbero riscattabili con la riserva matematica, in quanto quasi sicuramente antecedenti al 1996. Ciò comporterebbe un calcolo basato sulle ultime retribuzioni e su un'alta anzianità contributiva che farebbe scattare i coefficienti più elevati. L'onere è parzialmente assorbito dalla deducibilità fiscale, ma sarebbe comunque elevato. Va anche valutata l'entità della pensione e di quanto sarebbe inferiore alla retribuzione.

NON SFUGGE ALLA SANZIONE L'OMESSO F24 A SALDO ZERO da Sole 24 ore - risposta 1843

D - Vorrei sapere se il modello F24 a saldo zero, presentato in ritardo di circa 18 mesi, possa essere sanzionato. In concreto, sussiste un credito Irpef 4001 (capiente) utilizzato in compensazione per saldare i contributi Inps e regolarmente utilizzato per il primo acconto; per il modello F24 del secondo acconto ci è sfuggita la presentazione in banca. Poiché il contribuente è in credito nei confronti dell'erario, ritengo che si tratti di un caso di non punibilità previsto dalla legge, in quanto violazione meramente formale. Sono eventualmente addebitabili gli interessi legali a favore dell'erario da allora ad oggi?

R - La violazione commessa dal lettore non è puramente formale, in quanto egli è contravvenuto ad un vero e proprio obbligo (sostanziale) di pagamento, ancorché in compensazione con un suo credito. Non avendo presentato il modello F24 con saldo zero, l'agenzia delle Entrate non sa né che lui voleva compensare, né che per effetto della compensazione il suo credito era anche diminuito di pari importo. Perciò non riteniamo che si possa invocare l'esimente prevista dall'articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, secondo il quale «non sono punibili le violazioni che non incidono sul versamento del tributo».

Ricordiamo che ogni contribuente è tenuto a presentare, nei termini di pagamento del debito compensato, il modello con saldo zero (articolo 19, comma 3, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241: «la delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate...»). E ciò perché la compensazione si effettua, in concreto, solamente con la presentazione del modello F24, in assenza del quale nessun debito può dirsi compensato con un credito.

DEDUCIBILI I CONTRIBUTI VERSATI PER LA FIGLIA da Sole 24 ore - risposta 1800

D - Mia figlia è un medico specializzando in anestesia.

Fruisce di una borsa di studio di circa 22.000 euro annui, totalmente esenti da imposta.

Poiché ha redditi catastali per soli 500 euro annui, posso considerarla fiscalmente a mio carico? In caso affermativo, posso detrarre dal mio reddito i contributi, per 2.000 euro annui, che verso in un fondo pensione intestato a mia figlia, nonché il contributo Enpam (quota A) di circa 250 euro annui?

R - La figlia del lettore, in quanto titolare di una borsa di studio redditualmente esente da Irpef e, comunque, di un reddito complessivo imponibile non superiore al limite di 2.840,51 euro (articolo 12 Tuir), può essere considerata fiscalmente a carico del genitore.

Il quale, di conseguenza, ha diritto a dedurre dal proprio reddito gli oneri sostenuti a favore della stessa, relativi, nel caso specifico, sia al contributo Enpam (lettera e, comma i, dell'articolo 10 del Tuir), essendo esso obbligatorio, dovuto in misura fissa e non riconducibile al reddito esente di cui sopra, sia ai contributi versati alla forma pensionistica complementare, di cui alla successiva lettera e-bis, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 8 del Dlgs 252/2005, entro il limite di 5.164,57 euro (in caso di fondo in equilibrio finanziario non ricorre alcun limite di deducibilità).

DALLA CASSAZIONE

L'origine della malattia va dimostrata

L'origine professionale della epatite cronica non può essere presunta solo perché contratta da una infermiera che si era punta con ago infetto.

L'infermiera deve fornire la prova rigorosa dei tempi, modalità e dinamica dell'infortunio, trattandosi di malattia a eziologia plurifattoriale.

Corte di Cassazione - sentenza 12364/2014

CONSULTA - DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO e INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 15 aprile 2014 - depositata il 4 giugno 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro).

Motivazione: l'inasprimento delle sanzioni previsto nel 2004 per le imprese che violino le regole sull'orario di lavoro è illegittimo in quanto travalica la delega concessa al Governo due anni prima.

Si precisa, che l'illegittimità attiene al petitum richiesto e per il periodo di tempo che va dall'ottobre 2007 al giugno 2008, e non esplica alcuna efficacia sulle successive modifiche legislative relative alla medesima disposizione in esame.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 153 del 15.04.2014 depositata il 4.06.2014 (documento 104)

TASI - INQUILINI OBBLIGO AUTONOMO DI PAGAMENTO

Inquilini e proprietari sono titolari di *autonome obbligazioni tributarie* per cui se l'inquilino non paga il Comune non può rivalersi sul proprietario. Quando la delibera comunale non indica la quota a carico dell'inquilino questi deve pagare la Tasi applicando la percentuale minima del 10%.

Ricordiamo che la Tasi come l'IMU si paga a mesi (mese pieno se per 15 o più giorni).

In caso di comproprietà i singoli proprietari rispondono in solido in caso di inadempienza di un comproprietario. In altri termini: il Comune può chiedere a uno di loro quello che gli altri non pagano.

In particolare:

- la TASI non ha sostituito l'IMU e pertanto il proprietario deve pagare entrambi i tributi nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, ai fini della determinazione del tributo, bisogna prendere in considerazione le delibere pubblicate entro il 31 maggio 2014 sul sito www.finanze.it
- nel silenzio della norma, la TASI va calcolata applicando le regole dell'IMU;
- l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille.

IN ALLEGATO A PARTE - MEF Alcune risposte su Tasi (documento 105)

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italia 2014

- 50 Euro Oro **Italia 2014 Fauna nell'Arte - Barocco** - € 860,00 (IVA Esente)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Croce Rossa Italiana

Data di emissione il 4 giugno 2014

75° ann.conv.int.le tra l'Italia e La Repubblica di San Marino

Data di emissione il 5 giugno 2014

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Data di emissione il 7 giugno 2014

PUBBLICI DIPENDENTI - DISCRIMINATI NEL PAGAMENTO DEL TFR e INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

Più volte abbiamo già evidenziato la discriminazione nei pagamenti del Tfr e Ips del pubblico dipendente e lavoratore privato.

Inoltre se si vuol fare una differenza tra Tfr e Indennità premio di servizio del pubblico dipendente ricordiamo come questa indennità di fine rapporto, anche se ormai posta nel dimenticatoio, abbia una natura previdoassistenziale su base mutualistica e pertanto fino a che punto può intervenire lo Stato colle leggi su un istituto assicurativo in parte pagato dallo stesso lavoratore.

Ora l'Inps con una circolare (numero 73) del 5 giugno puntualizza alcune specifiche situazioni e ricorda i termini di pagamento rateizzato dei trattamenti di fine servizio/rapporto previsti con l'ultima legge di Stabilità 2014.

Riportiamo le precisazioni sui pagamenti Tfs e Tfr come pubblicati su "Quando il medico può andare il pensione nel 2014".

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS e il Tfr – cessato il rapporto di lavoro - slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia (ora con la legge di Stabilità 2014 portati a 12 mesi) o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità, con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno). Attualmente le dilazioni sono state corrette con la legge di Stabilità 2014 in: fino a 50 mila, da 50 mila a 100 mila, oltre 100 mila.

Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti: (* art.12 c. 7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011 legge di Stabilità 2014 art. 1 c. 484
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di 6 mesi per la legge di Stabilità 2014 (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di Stabilità 2014 sarà: fino a 50 mila euro primo pagamento entro i termini fissati, oltre 50 mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100 mila euro il terzo scaglione sempre a scadenza annuale

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di sei mesi per la legge di Stabilità 2014, mentre per le pensioni anticipate rimane lo slittamento di 24 mesi

In particolare, in materia di regime sperimentale conosciuto come "donne optanti" ex lege 243/2004 l'Inps nella circolare di cui sopra pone la seguente precisazione: *il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per le donne per l'esercizio dell'opzione per ottenere il trattamento pensionistico*

calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare l'applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.

Per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall'art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall'art. 1, comma 484, della legge 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest'ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell'opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell'opzione in parola che può essere esercitata in tempo utile per l'accesso alla pensione con decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Inoltre, in relazione ai prepensionamenti che la PA possono attivare in forza del DL 95/2012 e della Circolare n.4/2014 della Funzione pubblica (conosciuta come Circolare della rottamazione), sottolinea: l'art. 2 del decreto legge n. 95/2012, come successivamente modificato, nel disciplinare le modalità di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta "spending review") che presentano personale in soprannumero, ha previsto l'utilizzo, in via prioritaria, dei prepensionamenti. In particolare la lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 95/2012, come modificato dal decreto legge 101/2013 prevede che il personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Monti Fornero).

Per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, introdotte dall'art. 1, comma 484, della legge 147/2013 ed illustrate nei punti 2.1 e 3.1 (nuovo regime). Resta fermo che, ai sensi del citato art. 2, comma 11, lett a) del decreto legge 95/2012, come successivamente modificato, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall'art. 24 del decreto legge 201/2011 il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011.

Ma sono giuste queste dilazioni, dilazioni che possono raggiungere i 5 anni? Non sussiste una discriminazione rispetto al lavoratore privato? Molto stridente poi per coloro che sono stati assunti dopo il 2000 messi a Tfr, ma con l'obbligo di continuare i versamenti contributivi?

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 73 del 5.06.2014 (documento 106)